

TI_GERICHTE 12.2017.7 vom 12. Mai 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2017.7

FR: TI_GERICHTE 12.2017.7 du 12 mai 2017

IT: TI_GERICHTE 12.2017.7 del 12 maggio 2017

Regeste

Mandato - legittimazione passiva - onorario

Erwägungen

E. 1

e W _____, diverse fatture per complessivi € 56'591.73 (cfr. doc. X), che non gli sono tuttora state pagate.

E. 2

Con petizione 23 febbraio 2012, non preceduta dalla procedura di conciliazione, AO 1, agente per sé e quale cessionaria delle pretese di W _____ (doc. F), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, foro naturale della succursale svizzera di quest'ultima, per ottenere la sua condanna al pagamento di € 56'591.73 oltre interessi dall'8 ottobre 2011 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. _____ dell'UE di Lugano (doc. E1). La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

E. 3

Esperita l'istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 3 settembre 2013, ha accolto la petizione (dispositivo n. 1.1) e ha di conseguenza condannato la convenuta al pagamento di € 56'591.73 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2011 (dispositivo n. 1.2), somma per la quale ha pure rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al PE (dispositivo n. 1.3), ponendo la tassa di giustizia di fr. 7'000.- e le spese a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 10'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).

E. 4

Con l'appello 7 ottobre 2013 che qui ci occupa, avverso dall'attrice con risposta 26 novembre 2013, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

E. 5

Invero, con decisione 26 agosto 2015 (inc. n. 12.2013.167) la scrivente Camera, in accoglimento dell'appello, aveva riformato la decisione pretorile nel senso che aveva dichiarato la petizione inammissibile perché, avendo l'attrice avviato la procedura giudiziaria senza aver proposto una procedura di conciliazione, mancava una valida autorizzazione ad agire ex art. 209 CPC. Sennonché, questa argomentazione è stata sconfessata dalla Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, che, con sentenza 20

dicembre 2016 (inc. n. 4A_533/2015), rilevando come nella fattispecie una procedura di conciliazione non si imponesse stante la sede estera della convenuta ai sensi dell'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, ha accolto il ricorso in materia civile presentato il 30 settembre 2015 dall'attrice ed ha pertanto annullato la decisione d'appello, rinviando la causa all'autorità cantonale per una nuova decisione. Di qui la necessità di una nuova pronuncia da parte di questa Camera.

E. 6

Nella sua decisione il Pretore, dopo aver preso atto che la fattispecie presentava connotazioni di carattere internazionale, ha preliminarmente confermato la sua competenza per territorio, per altro ammessa anche dalla stessa convenuta (che al termine del suo interrogatorio aveva provveduto a ritirare l'eccezione in tal senso sollevata negli allegati preliminari), così come l'applicabilità del diritto svizzero, che a suo giudizio era stato pacificamente scelto dalle parti nei loro allegati scritti. In questa sede la competenza per territorio del giudice adito e l'applicabilità del diritto svizzero non sono più state contestate, per cui la questione non necessita di essere approfondita.

E. 7

Nella prima parte del suo giudizio il Pretore ha esaminato se l'attrice rispettivamente, per le pretese poi cedute, la sua cedente W _____ avessero prestato la loro attività di consulenza nell'ambito di un contratto di mediazione oppure nell'ambito di un contratto di mandato, concludendo a favore di quest'ultima eventualità. Egli ha al proposito rilevato che nel caso concreto la convenuta aveva ammesso di aver avuto un interesse diretto nei progetti portati avanti con C _____ in Sud Africa, volti a costituire la società Co _____ e ad acquisirne un'importante partecipazione, seppur minoritaria rispetto a quella di C _____, mentre che l'istruttoria aveva smentito che tale interesse sarebbe stato comune anche a P _____, e dunque alle sue due società, che invece era interessato, ciò di cui la convenuta era senz'altro a conoscenza, ad ottenere un onorario per i suoi servizi. La questione della sua remunerazione era infatti stata affrontata già nella corrispondenza e-mail intercorsa nel mese di ottobre 2008 tra lui, il direttore della convenuta G _____ e il collaboratore della stessa Gi _____ (cfr. doc. H foglio 1 e J p. 2) e si era poi concretizzata nella sua "Offer for Consulting Services" 21 dicembre 2008 (doc. I), intestata alla costituenda Co _____ e ai suoi promotori (C _____ e la convenuta), in cui aveva offerto i propri servizi di consulenza nell'ambito del progetto di costituzione di Co _____ contro pagamento di una mercede, le cui modalità erano descritte al suo punto 3.

E. 7.1

In questa sede la convenuta ha ribadito che l'interesse di P _____ nell'operazione era invece costituito dalla partecipazione nella costituenda Co _____, rilevando che ciò sarebbe stato provato dalla deposizione resa dallo stesso (verbale 9 ottobre 2013 p. 13), dalla deposizione di G _____ (verbale 27 febbraio 2013 p. 2 seg.) e dallo scritto 24 aprile 2012 allestito da C _____ (doc. 16A). Del resto, proprio per questa ragione essa, non appena aveva ricevuto le relative fatture, aveva chiesto (doc. 11 e V), e immediatamente ottenuto (cfr. doc. X), che le stesse fossero intestate a Co _____.

E. 7.2

La censura della convenuta deve senz'altro essere disattesa.

E. 7.2.1

Essa è innanzitutto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che la convenuta non si è assolutamente confrontata con le circostanze di fatto e le risultanze istruttorie, riassunte diffusamente al considerando precedente, che avevano indotto il giudice di prime cure a decidere a suo sfavore sulla particolare questione.

E. 7.2.2

Essa sarebbe stata in ogni caso destinata all'insuccesso anche nel merito, non essendo stato sufficientemente provato che l'interesse di P _____ nell'operazione fosse costituito dalla partecipazione nella costituenda Co _____ (cfr. anzi doc. P): non è in effetti vero che lo stesso P _____, nell'ambito della sua deposizione (verbale 9 ottobre 2013), si sia espresso in tal senso, egli, a p. 13, essendosi limitato ad affermare che “ come risulta dalla mia proposta doc. I, a partire da una certa fase, avrei potuto eventualmente in parte essere remunerato per l'attività con una partecipazione in CR ” e meglio “ nei termini da me esposti a p. 3 della proposta di remunerazione e in particolare a quanto da me indicato sotto la fase 3 ”, ritenuto che la fatturazione qui litigiosa è invece pacificamente quella inerente le “fasi 1 e 2” (cfr. petizione p. 4, replica p. 3; cfr. pure infra consid. 9), per le quali nel doc. I era stata prevista una remunerazione mediante una mercede; è invece di per sé vero che G _____, nella sua deposizione (verbale 27 febbraio 2013 p. 2 seg.), e C _____, nel suo scritto 24 aprile 2012 (doc. 16A), si siano espressi in quei termini, senonché la circostanza non è ancora tale da far ritenere erroneo il diverso accertamento del Pretore, visto e considerato che quelle due prove, rese da persone chiaramente interessate all'esito della lite, segnatamente da un organo di fatto della convenuta (G _____, cfr. infra consid. 8 e 8.2.2.) rispettivamente, oltretutto in tempi sospetti e su richiesta proprio di quest'ultima, dall'eventuale debitrice in solido delle fatture (C _____), sono assai meno convincenti di quelle, come detto neppure censurate nell'appello, indicate nella decisione impugnata ed effettivamente risultanti dagli atti. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, il fatto che essa, non appena aveva ricevuto le relative fatture, avesse chiesto, ed immediatamente ottenuto, che le stesse fossero intestate a Co _____, non ha invece rilevanza sulla questione qui in esame, volta a sapere se l'interesse di P _____ nell'operazione fosse costituito dalla volontà di ottenere un onorario per i suoi servizi piuttosto che dalla partecipazione nella costituenda Co _____.

E. 8

Posto che l'offerta di P _____ di cui alla “Offer for Consulting Services” 21 dicembre 2008 (doc. I) non era in seguito stata firmata da nessun mandante, il Pretore, nel prosieguo della sua decisione, ha esaminato se il contratto di mandato proposto nell'occasione fosse comunque venuto in essere, tacitamente o per atti concludenti, tra le parti qui in causa ed in particolare proprio con la convenuta. Per rispondere al quesito, il giudice di prime cure ha dapprima evidenziato che dall'istruttoria era risultato che G _____, indipendentemente dalla restrizione del suo potere di rappresentanza iscritta a RC, decideva regolarmente da solo per la convenuta (teste Gi _____ verbale 9 gennaio 2013 p. 2 e 5, deposizione di G _____ verbale 27 febbraio 2013 p. 5), di modo che P _____, in

assenza di una qualsiasi reazione contraria della società prima di questa procedura, poteva senz'altro desumere, in buona fede, che questi fosse autorizzato, quanto meno in forza di una procura apparente, a rappresentare individualmente la convenuta. Ciò premesso, egli ha rilevato che il 16 ottobre 2008 (doc. H) P _____ aveva inviato a G _____ e a Gi _____, su richiesta di quest'ultimo (doc. 3 e 5), un e-mail con cui preannunciava tra le altre cose l'invio di una proposta per il suo onorario; che, dopo aver incontrato il 4 novembre 2008 G _____, P _____ aveva formulato almeno una proposta per i suoi servizi di consulenza, quella datata 10 novembre 2008 e inviata ai rappresentanti di C _____ con copia a G _____ e a Gi _____ (doc. 6 e 7); che a quella proposta A _____, presidente di C _____, aveva reagito chiedendo, con e-mail 13 novembre 2008 (doc. K1), di intestare l'offerta a "Co _____", a company jointly owned by C _____ and AP 1 "; che P _____ aveva accettato questa richiesta (cfr. doc. L1) e, dopo aver discusso anche con G _____, con e-mail 21 dicembre 2008 (doc. I) aveva inviato a quest'ultimo, a Gi _____ ed ai rappresentanti di C _____ la sua proposta definitiva, intestata così a Co _____ e ai suoi promotori (C _____ e la convenuta), indicando chiaramente quanto aveva modificato rispetto all'offerta precedente e dichiarando di intendere l'offerta così modificata accettata da costoro (" I understand that you have accepted the offer under these adjusted terms "); che il 7 gennaio 2009 (doc. C1) A _____ aveva risposto a P _____ che " G _____ was mandated by the Board to complete all issues relating to your appointment. I trust that we will have a mutually beneficial relationship "; e che dall'istruttoria non era invece emersa alcuna valida prova che la convenuta avesse reagito alla proposta di P _____. Da queste circostanze, ed in particolare in considerazione delle trattative in corso tra le parti coinvolte al momento in cui P _____ aveva inviato la sua proposta e del fatto che questa era stata formulata definitivamente sulla base delle modifiche richieste da C _____ e dopo averne discusso proprio con G _____, il primo giudice ha concluso che P _____ poteva in buona fede ritenere che il silenzio della convenuta significasse accettazione; che poi quell'accettazione fosse da intendere solo per sé o per la costituenda Co _____ ed eventualmente anche per C _____ poco importava, visto e considerato che anche in tale evenienza, siccome quella società non era poi stata costituita, la convenuta, in applicazione dell'art. 645 CO, sarebbe stata in ogni caso responsabile degli obblighi da questa assunti.

E. 8.1

In questa sede la convenuta ha rilevato che le prove menzionate dal Pretore non erano assolutamente tali da fondare la sua legittimazione passiva, le stesse essendo al più irrilevanti (doc. 3 e 5) e dimostrando semmai che la mandante era C _____ (doc. 6 e 7, K1, L1 e C1), in rappresentanza della quale G _____ e/o la convenuta avevano chiaramente agito (cfr. doc. 16A e C1); che lo stesso giudice di prime cure aveva invero riconosciuto a quella società il ruolo di mandante, laddove aveva affermato che la proposta era stata formulata definitivamente sulla base delle modifiche richieste da C _____, la quale per altro non aveva mai accettato la proposta inviata il 21 dicembre 2008 da P _____ (cfr. doc. C1); e che il primo giudice era caduto in contraddizione allorché dapprima aveva

individuato in C _____ la mandante e poi si era posto il dilemma se G _____ avesse agito quale rappresentante di costei o della costituenda Co _____, ed infine aveva concluso in via del tutto impreveduta che la mandante fosse stata la convenuta, tanto più che sul punto il giudice non aveva offerto spiegazioni e non aveva chiarito neppure in rappresentanza di chi G _____ avesse agito, né tanto meno aveva giustificato il vincolo di solidarietà in ragione del quale questi e la convenuta fossero stati precettati quali debitori solidali.

E. 8.2

La censura con cui la convenuta ha preteso che il ruolo di mandante di C _____ fosse stato riconosciuto dal Pretore, rispettivamente risultasse anche dalle prove documentali da lei indicate, dev'essere disattesa.

E. 8.2.1

Innanzitutto, pur essendo vero che il giudice di prime cure aveva affermato, a p. 9 della sua decisione, che la proposta di cui al doc. I era stata formulata definitivamente, dopo averne discusso con G _____, anche sulla base delle modifiche richieste da C _____, dal suo giudizio non risulta affatto che ne avesse poi dedotto che a quella società doveva così essere riconosciuto il ruolo di (sola) mandante.

E. 8.2.2

Quanto alle prove documentali qui indicate dalla convenuta, le stesse sono ben lungi dal dimostrare che la mandante fosse (solo) C _____ e non invece (anche) la convenuta o almeno la costituenda Co _____, delle cui obbligazioni in ogni caso quest'ultima era pacificamente tenuta a rispondere in solido (art. 645 CO). Pur essendo vero che in un primo tempo quella società sembrava aver svolto il ruolo di capofila nell'operazione (tant'è che la proposta 10 novembre 2008 di cui al doc. 7, nella quale oltretutto P _____ dava atto che " I appreciate the opportunity to offer my services to C _____ ", era stata inviata ai rappresentanti di quest'ultima, mentre che quell'invio, come risulta dal doc. 6, era stato trasmesso a G _____ e a Gi _____ solo in copia), la situazione è in effetti mutata dopo l'invio dell'e-mail 13 novembre 2008 (doc. K1) con cui la presidente di C _____ aveva chiesto a P _____, che aveva poi accettato (doc. L1), di intestare l'offerta a " "Co _____", a company jointly owned by C _____ and AP 1 ": l'e-mail 21 dicembre 2008 (doc. I) contenente la proposta definitiva (nella quale P _____ aveva invero mantenuto la frase " I appreciate the opportunity to offer my services to C _____ ", ciò che non è però ancora decisivo), intestata così a Co _____ e ai suoi promotori (C _____ e la convenuta), è così stato inviato a G _____, a Gi _____ ed ai rappresentanti di C _____, con l'esplicita indicazione secondo cui l'offerta così modificata era da intendersi accettata da costoro, senza che sia seguita alcuna dichiarazione di diniego delle persone interpellate (cfr. anzi l'e-mail 7 gennaio 2009 di C _____ di cui al doc. C1 - per altro inviato per conoscenza a G _____ - dal cui tenore, secondo cui " G _____ was mandated by the Board to complete all issues relating to your appointment ", non risulta affatto il ruolo di mandante di quella società nell'operazione e la funzione della convenuta quale mera coordinatrice del progetto). In tali circostanze, incontestato a questo stadio della lite che G _____ potesse

rappresentare a titolo individuale la convenuta, è a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che il silenzio della stessa dovesse essere inteso come accettazione della proposta di cui al doc. I con conseguente riconoscimento (anche) alla medesima del ruolo di mandante (e, sempre in base al doc. I, di destinataria delle fatture, cfr. infra consid. 10), rispettivamente che quell'accettazione fosse in ogni caso avvenuta, ad opera della convenuta e/o di C _____, a nome e per conto della costituenda Co _____.

E. 8.2.3

Anche la censura secondo cui G _____ e/o la convenuta avevano in realtà agito (solo) in rappresentanza di C _____ dev'essere disattesa. Essa, per altro già irricevibile in ordine (art. 317 cpv. 1 CPC) siccome mai addotta negli allegati preliminari e in sede conclusionale ove era semmai stato preteso un loro ruolo di coordinatori di quella società, sarebbe stata in ogni caso destinata all'insuccesso anche nel merito, visto e considerato che le risultanze probatorie menzionate nell'occasione dalla convenuta, e meglio lo scritto 24 aprile 2012 - già ritenuto inattendibile nei considerandi precedenti - di C _____ (doc. 16A) e l'e-mail 7 gennaio 2009 di quella stessa società (doc. C1), erano, il primo, del tutto silenti sul tema, rispettivamente non erano, il secondo, tali da dimostrarlo in modo sufficientemente chiaro (laddove era stato detto che " G _____ was mandated by the Board to complete all issues relating to your appointment ").

E. 8.3

La convenuta ha ritenuto che il Pretore fosse caduto in contraddizione allorché dapprima aveva individuato in C _____ la mandante e poi si era posto il dilemma se G _____ avesse agito quale rappresentante di costei o della costituenda Co _____, ed infine aveva concluso in via del tutto imprevista che la mandante fosse stata la convenuta. Il rilievo è infondato. Già si è detto che non è vero che il giudice di prime cure avesse individuato in C _____ la (sola) mandante. E neppure è vero che egli si fosse poi posto il dilemma se G _____ avesse allora agito quale rappresentante di quest'ultima o della costituenda Co _____, egli avendo invece esaminato se quel suo operato vincolasse solo la convenuta (in tal senso, pure, infra consid. 9) o la costituenda Co _____, ritenuto che il fatto che costui potesse a quel momento aver agito in rappresentanza di C _____ non costituiva invece un'alternativa a quelle due ipotesi (dal che l'uso del termine "anche" nella sua decisione). Per il resto, già si è spiegato il motivo per cui il fatto che G _____ avesse allora agito per la convenuta o per la costituenda Co _____ era tale da innescare l'obbligo di pagamento da parte della prima.

E. 8.4

La convenuta non può essere seguita nemmeno laddove ha rilevato che sul punto che precede il Pretore non aveva offerto spiegazioni e non aveva chiarito neppure in rappresentanza di chi G _____ avesse agito, né tanto meno aveva giustificato il vincolo di solidarietà in ragione del quale costui e la convenuta fossero stati precettati quali debitori solidali. Intanto si osserva che le spiegazioni fornite dal giudice di prime cure sul tema, anche sulla questione a sapere in nome di chi avesse agito G _____, erano più che sufficienti. Non avendo poi mai concluso per

l'esistenza di un vincolo di solidarietà tra G _____ e la convenuta, il primo giudice, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, nemmeno aveva motivo di giustificare le eventuali ragioni alla base di un tale vincolo in ragione del quale entrambi erano stati a suo tempo precettati quali debitori solidali (cfr. doc. E1).

E. 9

Nella sua decisione il Pretore ha in seguito rilevato che nel caso di specie l'obbligo relativo al pagamento di una mercede, in particolare, era regolato al punto 3 della proposta 21 dicembre 2008 (doc. I): per una prima fase, e meglio per le prestazioni fornite da P _____ fino al mese di ottobre 2008, le parti avevano pattuito una mercede fissa di € 3'000.-; per il periodo da novembre 2008 a febbraio 2009, denominato "fase 2", avevano invece concordato una mercede di € 12'000.- mensili, partendo dal presupposto che l'esecuzione del contratto richiedesse un impegno pari (in media) a due settimane intere al mese di lavoro, con la riserva di accordarsi in merito ad un adeguamento della stessa nel caso di una variazione significativa del tempo impiegato; era pure stata prevista una "fase 3", da discutere nel mese di febbraio 2009 e valida dal successivo mese di marzo, in cui la mercede avrebbe potuto prevedere, in aggiunta ad una quota fissa, pure componenti flessibili (orientati verso bonus e altre partecipazioni agli utili). Sennonché, con scritto 23 marzo 2009 (doc. V foglio 2) ed e-mail 15 aprile 2009 (doc. P fogli 2 segg.), P _____, in considerazione degli sviluppi della collaborazione in essere tra le parti, aveva proposto a G _____ di estendere il periodo da onorare con una mercede fissa dapprima fino a fine marzo o aprile 2009 e poi fino a fine maggio dello stesso anno, senza che costui nelle sue risposte a questi scritti (doc. V foglio 1 e P foglio 1) avesse contestato tale modifica contrattuale, che - analogamente al contratto - andava dunque ritenuta approvata dalla convenuta. L'assunto pretorile non è stato censurato in questa sede e deve così essere considerato come assodato.

E. 10

Il Pretore ha quindi osservato che, sulla base di quanto pattuito, P _____ aveva fatturato le sue prestazioni, intestando le fatture dapprima alla convenuta (come da lui proposto - si aggiunga qui - nel doc. I, secondo cui "with your consent, I would like to invoice the € 12'000.- now in December and suggest to direct the invoice to AP 1, Swiss Branch. I suggest that either AP 1 charges the invoiced amount to CR, after its foundation will have been completed, or I reissue the invoice after its foundation to CR") e a partire dal marzo 2009, su richiesta di quest'ultima, a Co _____, sostituendo pure la fatture originali emesse fino a quel momento con fatture identiche intestate però alla costituenda società. P _____ aveva inviato le fatture sostitutive il 5 marzo 2009 alla convenuta (doc. V foglio 2), che aveva confermato con scritto 23 marzo 2009 (doc. V foglio 1) di averle ricevute. Con e-mail

E. 10.1

In questa sede la convenuta ha ribadito la propria carente legittimazione passiva, riproponendo la tesi secondo cui essa, non appena aveva ricevuto le relative fatture, aveva chiesto (doc. 11 e V), e immediatamente ottenuto (cfr. doc. X), che le stesse fossero intestate a Co _____. Ed ha osservato che la qualità delle prestazioni fatturate era stata contestata da C _____ (cfr. doc. A4).

E. 10.2

La censura inerente la reintestazione delle fatture è infondata. Questa Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire che la sola reintestazione di una o più fatture, a maggior ragione se, come nel caso di specie, è avvenuta su richiesta di un terzo, non consente ancora di trarre indicazioni certe circa la titolarità nel rapporto contrattuale del nuovo intestatario in luogo di quello precedente (II CCA 29 febbraio 1996 inc. n. 12.95.311, 10 dicembre 1996 inc. n. 12.96.186, 11 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.155, 4 agosto 2005 inc. n. 12.2004.75, 18 agosto 2015 inc. n. 12.2014.227, 16 giugno 2016 inc. n. 12.2015.117, secondo cui ciò non comporta consenso alla sostituzione del partner contrattuale). In ogni caso, già si è detto che la convenuta doveva rispondere per le obbligazioni assunte dalla costituenda e mai costituita Co_____.

E. 10.3

La censura relativa all'eventuale contestazione da parte di C_____ delle prestazioni fatturate non ha miglior sorte. A parte il fatto che la questione sarebbe persino irrilevante, importante in questa causa essendo semmai se ed eventualmente in che modo le fatture siano state contestate dalla convenuta (ciò che il primo giudice ha escluso, senza che il suo assunto sia stato censurato), si osserva che la convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha spiegato perché la diversa conclusione resa dal giudice di prime cure sulla base delle risultanze probatorie da lui menzionate fosse errata, e in ogni caso non lo ha minimamente dimostrato, la prova da lei qui menzionata, rappresentata da un non meglio precisato doc. A4, essendo in realtà inesistente. 11. Con l'ultima censura d'appello la convenuta ha contestato la somma posta a suo carico in prima sede a titolo di ripetibili, da lei ritenuta eccessiva ed iniqua, siccome calcolata "nella misura di almeno il 12.5% sul valore di causa, nonostante si sia trattato di vertenza di normale difficoltà, nell'ambito della quale le reciproche tesi erano chiare fin dall'inizio e l'istruttoria è stata pressoché rapida e snella", chiedendone pertanto "la riforma". La censura è innanzitutto irricevibile, in quanto la convenuta non ha indicato l'entità delle ripetibili che a suo dire sarebbe stata congrua, il fatto di ritenere eccessivo quanto attribuito nel querelato giudizio e di chiederne la modifica non costituendo ancora una sufficiente domanda d'appello ai sensi dell'art. 311 cpv. 1 CPC (ZPO-Rechtsmittel- Kunz , n. 76 ad art. 311 CPC; cfr. pure, con riferimento a domande di riduzioni di importi assegnati dall'istanza inferiore, DTF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 e 6.3 e II CCA 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24). Essa sarebbe stata in ogni caso infondata anche nel merito. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213, 22 luglio 2016 inc. n. 12.2016.16, 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24, 11 novembre 2016 inc. n. 12.2016.101; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Ora, ritenuto che in presenza di un valore litigioso di € 56'591.73, asseritamente pari a fr. 69'438.-, l'art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede un'aliquota dall'8% al 15%, il giudice di prime cure, attribuendo un'indennità per ripetibili di fr. 10'000.- (ossia circa il 14.4% del valore litigioso), è rimasto nei limiti della tariffa applicabile, per cui il suo giudizio sul tema sfugge di principio ad ogni critica. 12. Ne discende che l'appello della convenuta dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 56'591.73, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati gli art. 106 CPC e la LTG decide: I. L'appello 7 ottobre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di fr. 3'500.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

E. 15

aprile 2009 (doc. P fogli 2 segg.) aveva poi informato G_____ e Gi_____ che avrebbe emesso un'ulteriore fattura per un importo di € 13'000.- (+IVA e spese) per il periodo febbraio-marzo 2009, accennando anche al fatto che le fatture precedenti erano ancora scoperte. Le ultime fatture recavano la data del 27 maggio 2009 e coprivano i mesi di aprile e maggio (doc. X). Riassumendo, per il periodo oggetto della presente causa, durante il quale in base agli accordi sarebbe stato possibile fatturare una mercede di € 87'000.-, erano state emesse fatture per € 56'591.73, per cui la pretesa ora azionata, di molto inferiore, meritava integrale accoglimento. Oltretutto la convenuta non aveva mai contestato le prestazioni fatturate e la relativa mercede (cfr. doc. P, U e B1; teste Gi_____ verbale 9 gennaio 2013 p. 4) e nemmeno l'aveva fatto C_____ (doc. 16A).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.